



Bruxelles, 28 giugno 2016
(OR. en)

10738/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0193 (COD)**

**FSTR 37
FC 31
REGIO 46
SOC 438
EMPL 290
BUDGET 21
AGRISTR 38
PECHE 250
CADREFIN 40
CODEC 981**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 giugno 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 418 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 418 final.

All.: COM(2016) 418 final



Bruxelles, 27.6.2016
COM(2016) 418 final

2016/0193 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il perdurare della crisi economica e finanziaria grava sulle risorse finanziarie nazionali mentre gli Stati membri perseguono le necessarie politiche di risanamento di bilancio. In tale contesto è particolarmente importante, in termini di investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, garantire che l'attuazione dei programmi che ricevono il sostegno a titolo dei fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei) sia agevole.

Spesso invece tale attuazione è difficile, anche a causa dei problemi di liquidità derivanti dal risanamento di bilancio. Ciò vale particolarmente per gli Stati membri più colpiti dalla crisi che hanno ricevuto un sostegno finanziario tramite un programma di aggiustamento.

Per garantire che tali Stati membri continuino ad attuare i programmi dei fondi SIE e a finanziare i progetti, l'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013¹, consente alla Commissione di aumentare i pagamenti dall'1 gennaio 2014 al 30 giugno 2016, agli Stati cui è stato concesso un sostegno finanziario dopo il 21 dicembre 2013.

Nel summenzionato periodo, cinque paesi sono stati ammessi a beneficiare dell'aumento dei pagamenti, ossia Cipro, Grecia, Irlanda, Portogallo e Romania.

L'articolo 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013 dispone inoltre che, dall'1 gennaio 2014 al 30 giugno 2017, il tasso massimo di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi che ricevono il sostegno del FESR e del FSE a Cipro sia pari all'85 % invece del 50 % applicabile alle regioni più sviluppate². Tale tasso di cofinanziamento eccezionale, riconosciuto a Cipro data la sua fragile situazione economica, permetterà di superare un periodo di grande necessità di investimenti pubblici, da un lato, e di intensi sforzi di risanamento del bilancio, dall'altro, aumentando il margine di bilancio necessario per gli investimenti effettuati con il sostegno dei finanziamenti a titolo della politica di coesione.

L'articolo 24, paragrafo 3, e l'articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 stabiliscono che la Commissione riesami le due

¹ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

² Cfr. art. 120, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) n. 1303/12. Per il periodo di programmazione 2014-2020 Cipro è classificato come regione più sviluppata. Cfr. allegato III della decisione di esecuzione della Commissione, del 18 febbraio 2014, che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 [notificata con il numero C(2014) 974], GU L 50 del 20.2.2014, pag. 22.

disposizioni finanziarie e presenti, se necessario, una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016, in vista di una loro eventuale proroga.

La presente proposta consentirebbe alla Commissione di mantenere l'aumento dei pagamenti a favore di tutti gli Stati membri che beneficerebbero del sostegno finanziario dopo il 30 giugno 2016, per il periodo di validità di tale meccanismo di sostegno, senza modificare la dotazione complessiva dei fondi SIE nel periodo 2014-2020. La proposta consentirebbe inoltre a Cipro di applicare il tasso di cofinanziamento massimo dell'85 % fino alla chiusura del programma.

Le misure fornirebbero risorse finanziarie supplementari o comunque la necessaria flessibilità di bilancio facilitando la realizzazione dei programmi SIE.

Contesto generale e disposizioni vigenti nel settore della proposta

L'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede che gli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio, vale a dire gli Stati membri ai quali è stato concesso un sostegno finanziario nell'ambito di un programma di aggiustamento dopo il 21 dicembre 2013, possano beneficiare di un aumento dei pagamenti intermedi di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione o a ciascuna misura per il FEASR e il FEAMP, purché ne facciano richiesta. Al momento tale disposizione si applica fino al 30 giugno 2016.

L'articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce che dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2017 il tasso massimo di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi che ricevono il sostegno del FESR e del FSE a Cipro sia pari all'85 % e non al 50 % applicabile alle regioni più sviluppate.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è coerente con altre proposte e iniziative adottate dalla Commissione europea in risposta alla crisi finanziaria.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 definisce le disposizioni comuni applicabili ai fondi SIE. In base al principio della gestione concorrente tra la Commissione e gli Stati membri, tale regolamento include disposizioni riguardanti il processo di programmazione, la gestione (anche finanziaria) dei programmi, il monitoraggio, il controllo finanziario e la valutazione dei progetti.

L'articolo 24, paragrafo 3, e l'articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 stabiliscono che la Commissione riesami le due summenzionate disposizioni finanziarie e presenti, se necessario, una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016, in vista di una loro eventuale proroga.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà nella misura in cui continua a fornire un maggiore sostegno mediante i fondi SIE a determinati Stati membri che si trovano in gravi difficoltà, in particolare rispetto alla crescita economica e alla stabilità finanziaria, e sperimentano un peggioramento del disavanzo e del debito, anche a causa dell'ambiente economico e finanziario internazionale. In tale contesto è necessario istituire a livello dell'Unione europea un meccanismo temporaneo che consenta alla Commissione di aumentare i rimborsi sulla base delle spese certificate nel quadro dei fondi SIE e di riconoscere un tasso di cofinanziamento maggiore per tutti i programmi operativi di Cipro che ricevono il sostegno del FESR e del FSE.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità.

La proroga del periodo durante il quale i pagamenti intermedi sono maggiorati è proporzionale rispetto alla prolungata crisi economica e ad altri sforzi intrapresi per aiutare gli Stati membri in difficoltà di bilancio che beneficiano di un sostegno finanziario nel quadro di un programma di aggiustamento.

La proroga dell'applicazione del tasso di cofinanziamento maggiorato per Cipro è proporzionata rispetto alla fragile situazione dell'economia cipriota. Tale misura permetterà di superare un periodo di grande necessità di investimenti pubblici, da un lato, e di intensi sforzi di risanamento del bilancio, dall'altro, aumentando il margine di bilancio necessario per gli investimenti.

Scelta dell'atto giuridico

Strumento proposto: modifica dell'attuale regolamento.

La Commissione ha esaminato il margine di manovra offerto dal quadro giuridico e, alla luce dell'esperienza finora acquisita, giudica necessario proporre modifiche al regolamento generale.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La legislazione vigente non è stata sottoposta né a valutazioni ex post né a vaglio di adeguatezza.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non vi è stata consultazione dei portatori di interessi esterni

Assunzione e uso di perizie

Non sono state necessarie perizie esterne

Valutazione d'impatto

La proposta consentirebbe alla Commissione di aumentare i pagamenti a favore degli Stati membri oggetto di un programma di aggiustamento dopo il 30 giugno 2016, e coprirebbe il periodo fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui lo Stato membro smette di ricevere il sostegno finanziario. In tal modo si rispetta il periodo contabile dei fondi SIE compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno. La proposta estenderebbe il periodo di ammissibilità fino ad un massimo di 18 mesi.

L'aumento è pari a un importo calcolato applicando una maggiorazione di dieci punti percentuali al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità (per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione) o a ciascuna misura (per il FEASR e il FEAMP) dei programmi, per le spese certificate presentate nel periodo in questione fino a raggiungimento del massimale dei pagamenti.

La proposta inoltre consentirebbe alla Commissione di prorogare l'applicazione del tasso di cofinanziamento eccezionale (massimo) dell'85 % per il FESR e il FSE a Cipro fino alla chiusura del programma.

La dotazione finanziaria totale assegnata a titolo dei Fondi ai paesi e ai programmi in questione per il periodo non cambierà.

Efficienza normativa e semplificazione

Non si tratta di un'iniziativa rientrante nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficienza normativa (REFIT)

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze sulla salvaguardia dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non vi sono incidenze sugli stanziamenti d'impegno in quanto non sono proposte modifiche agli importi massimi dei finanziamenti SIE concessi per i programmi operativi nel periodo di programmazione 2014-2020.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento relativi alla proroga dell'aumento dei pagamenti di cui all'articolo 24, la proposta può comportare un rimborso più elevato agli Stati membri interessati. Gli ulteriori stanziamenti di pagamento per la presente proposta possono comportare un aumento temporaneo di tali stanziamenti che sarebbero compensati da una riduzione dei pagamenti alla chiusura dei programmi 2014-2020. Occorre osservare che la modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni e per pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1311/2013.

5. ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente. Per monitorare l'attuazione di tale proposta possono essere usati gli esistenti sistemi di erogazione dei fondi SIE.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Grecia, Cipro, Irlanda, Romania e Portogallo erano oggetto di un programma di aggiustamento dopo il 21 dicembre 2013, data di cui all'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013, quindi erano cinque i paesi che sono stati ammessi a beneficiare della maggiorazione del 10 % dei pagamenti intermedi presentati prima del 30 giugno 2016. Da allora i programmi di sostegno finanziario di Cipro, Irlanda, Portogallo e Romania sono scaduti, perciò al 30 giugno 2016 solo la Grecia sarà oggetto di un programma di aggiustamento.

Una nuova revisione dell'ammissibilità all'aumento dei pagamenti per il 2014-2020 non è necessaria in quanto i paesi oggetto di programmi di aggiustamento devono avere la certezza circa il calendario e il livello dei pagamenti dell'UE.

Per quanto riguarda Cipro, che ha firmato un programma di aggiustamento con l'Unione europea nel marzo 2013, l'articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede, in via eccezionale, un tasso di cofinanziamento dell'85 % per i programmi operativi sostenuti dal FESR e dal FSE dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2017.

Sebbene Cipro abbia completato il programma di aggiustamento alla fine di marzo 2016, la sua situazione economica è ancora fragile, come comprovano il suo tasso di crescita stagnante, la riduzione degli investimenti, l'elevato tasso di disoccupazione e le tensioni del settore finanziario.

Per attenuare la pressione sul bilancio nazionale e accelerare gli investimenti più urgenti, si propone di prorogare il tasso di cofinanziamento dell'85 % per tutti i programmi operativi sostenuti dal FESR e dal FSE fino alla loro chiusura.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,
visto il parere del Comitato delle regioni⁴,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede che la Commissione esamini l'aumento dei pagamenti intermedi dei fondi SIE di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso effettivo di cofinanziamento per ciascun asse prioritario/misura per gli Stati membri che erano oggetto di un programma di adeguamento dopo il 21 dicembre 2013 e, come previsto nella disposizione, hanno chiesto di beneficiare di tale misura fino al 30 giugno 2016 e che presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione⁵ con la sua valutazione e, se necessario, una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016.
- (2) Cinque Stati membri sono stati ammessi a beneficiare di un aumento dei pagamenti a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1303/2013, precisamente Romania, Irlanda, Portogallo, Cipro e Grecia. Romania, Irlanda, Portogallo e Cipro hanno completato i rispettivi programmi di aggiustamento

³ GU C del , pag..

⁴ GU C del , pag..

⁵ COM (2016) 414 final.

economico, mentre la Grecia è ancora oggetto del programma e beneficerà del relativo sostegno finanziario fino al terzo trimestre del 2018. Dato che la Grecia si trova ancora in gravi difficoltà relativamente alla sua stabilità finanziaria, il periodo di applicazione di un aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio dovrebbe essere prorogato.

- (3) La possibilità di aumentare i pagamenti tuttavia dovrebbe concludersi il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui un determinato Stato membro cessa di ricevere il sostegno finanziario nell'ambito di un programma di aggiustamento.
- (4) L'articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 impone alla Commissione di procedere a una verifica mirata a valutare le ragioni per mantenere il tasso di cofinanziamento massimo dell'85 % a livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi sostenuti dal FESR e dal FSE a Cipro dopo il 30 giugno 2017 e di formulare, se del caso, una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016.
- (5) Sebbene Cipro abbia completato il programma di aggiustamento a marzo 2016, la sua situazione economica è ancora fragile, come comprovano il suo basso tasso di crescita, la riduzione degli investimenti, l'elevato tasso di disoccupazione e le tensioni del settore finanziario. Per attenuare la pressione sul bilancio nazionale e accelerare gli investimenti più urgenti, è opportuno prorogare il tasso di cofinanziamento dell'85 % per tutti i programmi operativi sostenuti dal FESR e dal FSE a Cipro fino alla loro chiusura.
- (6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1. L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio

1. Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione o a ciascuna misura per il FEASR e il FEAMP.

Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il 21 dicembre 2013, il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento di tale Stato membro per il periodo fino al 30 giugno 2016:

- a) se lo Stato membro interessato riceve un prestito dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;
- b) se lo Stato membro interessato è beneficiario di un sostegno finanziario a medio termine a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;
- c) se allo Stato membro interessato è stato concesso un sostegno finanziario subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico di cui al regolamento (UE) n. 472/2013.

Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni di cui al secondo comma dopo il 30 giugno 2016, il tasso maggiorato si applica alle sue richieste di pagamento per il periodo che si conclude il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il relativo sostegno finanziario giunge a termine.

Il presente paragrafo non si applica ai programmi nell'ambito del regolamento CTE.

2. Fermo restando il paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore alla spesa pubblica o all'importo massimo del sostegno a titolo dei fondi SIE per ciascuna priorità in relazione al FESR, al FSE e al Fondo di coesione o, se inferiore, per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma.";

2. L'articolo 120, paragrafo 3 è così modificato:

il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per il periodo dal 1° gennaio 2014 fino alla chiusura del programma il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi a Cipro non è superiore all'85 %."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria.

2. STRUTTURA ABM/ABB

Indicare i settori interessati e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

Politica regionale; attività ABB 13.03

Occupazione e affari sociali; attività ABB 04.02

Fondo di coesione, attività ABB 13.04

Sviluppo rurale, attività ABB 05.04

Pesca, attività ABB 11.06

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio [linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B.A)]

La nuova azione proposta sarà attuata sulla base delle seguenti linee di bilancio:

- 13.036000 Regioni meno sviluppate (FESR)
- 13.036100 Regioni in transizione (FESR)
- 13.036200 Regioni più sviluppate (FESR)
- 13.036300 Dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche e a bassa densità di popolazione (FESR)
- 13.046000 Fondo di coesione
- 04.026000 Regioni meno sviluppate (FSE)

- 04.026100 Regioni in transizione (FSE)
- 04.026200 Regioni più sviluppate (FSE)
- 04.026400 Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (FSE)
- 05.046001 Sviluppo rurale (FEASR)
- 11.066000 Pesca e acquacoltura (FEAMP)

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

3.3. Caratteristiche di bilancio

Linea di bilancio	Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
13.031600	SNO	Diss.	NO	NO	NO	N. 1b
13.031800	SNO	Diss.	NO	NO	NO	N. 1b
04.0217	SNO	Diss.	NO	NO	NO	N. 1b
13.04.02	SNO	Diss.	NO	NO	NO	N. 1b
04.0219	SNO	Diss.	NO	NO	NO	N. 1b

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Le seguenti tabelle mostrano l'impatto stimato delle misure proposte dal 2016 al 2020. Non essendo proposte nuove risorse finanziarie per gli stanziamenti d'impegno, nelle tabelle non sono inseriti dati, bensì è indicata l'abbreviazione n.p. (non pertinente). La proposta è pertanto in linea con il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

Per quanto riguarda i pagamenti la proposta può comportare un rimborso più elevato agli Stati membri in questione.

Per quanto riguarda i pagamenti la proposta può comportare un rimborso più elevato agli Stati membri in questione. Sulla base delle previsioni di pagamento degli Stati membri rivedute dalla Commissione e degli stanziamenti di pagamento inclusi nel bilancio 2016 e nel progetto di bilancio 2017, il fabbisogno di stanziamenti di pagamento è stimato a circa 544 milioni di EUR. Gli ulteriori stanziamenti di pagamento per la presente proposta implicano un aumento degli stanziamenti di pagamento per il 2016 e il 2017 che saranno compensati a conclusione del programma. La modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni e per pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1311/2013.

Tenuto conto della richiesta dello Stato membro di beneficiare dell'azione e tenuto conto dell'andamento della presentazione delle domande di pagamenti intermedi, la Commissione riesaminerà nel 2016 e nel 2017 la necessità di stanziamenti di pagamento supplementari e, se del caso, proporrà azioni appropriate all'autorità di bilancio.

Per gli anni a partire dal 2018 non è stata calcolata alcuna stima e di qualsiasi conseguenza si terrà conto nelle procedure di bilancio degli anni in questione.

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.	Totale
---------------	------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	---------------	--------

Spese operative⁶

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1	a	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	+252	+292	n.p.	n.p.	n.p.	-544	0

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento⁷

Assistenza tecnica amministrativa (SND)	8.2.4.	c	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
---	--------	---	------	------	------	------	------	------	------

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a+c	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Stanziamenti di pagamento		b+c	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0 000

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento⁸

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5.	d	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6.	e	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c +d +e	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c +d +e	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.

⁶ Spese che non rientrano nel capitolo xx 01 del titolo xx interessato.

⁷ Spese che rientrano nell'articolo xx 01 04 del titolo xx.

⁸ Spese che rientrano nel capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

Cofinanziamento

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.	Totale
.....	f	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a+c+d+e+f	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.
- La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale⁹ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

- La proposta non ha nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	di Entrate	Prima dell'azione [Anno n-1]	Situazione a seguito dell'azione							
			[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5] ¹⁰		
	a) Entrate in valore assoluto		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	b) Variazione delle entrate	Δ	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.

⁹ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

¹⁰ Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

(Precisare ogni linea di bilancio delle entrate interessata, aggiungendo alla tabella il numero di righe necessario se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio)

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.
Totale risorse umane	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Il perdurare della crisi economica e finanziaria aumenta la pressione sulle risorse finanziarie nazionali, mentre gli Stati membri riducono i propri bilanci. In questo contesto l'agevole attuazione di programmi nell'ambito della politica di coesione assume un'importanza cruciale quale strumento per immettere liquidità nell'economia. La proposta consente alla Commissione di aumentare i pagamenti agli Stati membri fintantoché essi beneficiano di un sostegno finanziario nel quadro di un programma di aggiustamento al fine di garantire che gli Stati membri continuino ad attuare i programmi dei fondi SIE e a finanziare i progetti.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

La proposta permetterà di continuare ad attuare i programmi, immettendo liquidità nell'economia e contribuendo nel contempo a ridurre l'onere sulla spesa pubblica.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

L'obiettivo perseguito è quello di contribuire a far sì che gli Stati membri più colpiti dalla crisi finanziaria siano in grado di continuare ad attuare concretamente i programmi, immettendo così liquidità nell'economia.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

Indicare di seguito la scelta delle modalità di attuazione:

- con Stati membri

6. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Non necessario in quanto rientra nel sistema di controllo stabilito dei Fondi strutturali e di investimento europei.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

N/P

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

N/P

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

N/P

7. MISURE ANTIFRODE

N.P.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	Anno n		Anno n +1		Anno n +2		Anno n +3		Anno n +4		Anno n + 5 e segg.		TOTALE	
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale
OBIETTIVO OPERATIVO n.1 Sostenere l'attuazione dei programmi operativi																
				0 000		0 000										0 000
Costo totale				0 000		0 000										0 000

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)					
		Anno n	Anno n +1	Anno n +2	Anno n +3	Anno n +4	Anno n +5
Funzionari o agenti temporanei (XX 01 01)	A*/AD B*, C*/AST	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Personale finanziato con l'art. XX 01 02		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Altro personale finanziato con l'art. XX 01 04/05		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
TOTALE		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

N/P

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti preassegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
- Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio)
- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) dell'anno considerato

8.2.4. *Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)*

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Anno n	Anno n + 1	Anno n +2	Anno n +3	Anno n +4	Anno n +5 e segg.	TOTALE
1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi i relativi costi del personale)							
Agenzie esecutive	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Altra assistenza tecnica e amministrativa	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
- intra muros	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
- extra muros	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Totale assistenza tecnica e amministrativa	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	Anno n	Anno n + 1	Anno n +2	Anno n +3	Anno n +4	Anno n +5 e segg.
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.

Calcolo – **Funzionari e agenti temporanei**

(Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1)

n.p.

Calcolo – **Personale finanziato con l'art. XX 01 02**

(Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1)

n.p.

8.2.6. *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno n	Anno n + 1	Anno n +2	Anno n +3	Anno n +4	Anno n +5 e segg.	TOTAL E
XX 01 02 11 01 – Missioni	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
XX 01 02 11 03 – Comitati	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.

Calcolo – **Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento**

n.p.